ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 3 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

La Federazione italiana dei consorzi agrari ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' alle iniziative di carattere sociale e culturale, nell'interesse degli agricoltori in particolare:

a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto cio' che puo' riuscire utile agli agricoltori e all'agricoltura;

b) esegue, promuove e agevola la raccolta il tra sporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediaria sia come contraente;

c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

d) da in locazione macchine ed attrezzi agricoli Le operazioni suddette potranno essere compiute anche con non soci, prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche credito agli acquirenti;

e) compie operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari e dei produttori e concede finanziamenti diretti o a mezzo di fideiussione ai Consorzi agrari federati per tutte le operazioni che essi possono compiere per il raggiungimento del loro scopi sociale e per l'assolvimento dei compiti ad essi affidati;

f) concorre agli studi ed alle ricerche nonche' al l'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura e, in genere, a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacita' professionale dei coltivatori;

g) puo' partecipare ad enti e societa' i cui scopi interessino l'attivita' della Federazione stessa o promuoverne la costituzione - puo' finanziare direttamente o a mezzo di fidejussioni gli Enti e societa' ai quali essa partecipa o la essa costituiti, per tutte le operazioni che essi possono compiere per il raggiungimento del loro scopo sociale e per l'assolvimento dei compiti ad essi affidati;

h) puo' eseguire, per conto e nell'interesse dello Stato, le operazioni necessarie per il

ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali e' legittimata a compiere per delibera del suo Consiglio di amministrazione, tutte le operazioni industriali commerciali, finanziarie, che direttamente o indirettamente risultino concorrenti allo scopo essenziale ad essa assegnato dal presente articolo nel primo capoverso di esso. Le attivita' di cui al presente articolo sono essercitate dalla Federazione con riguardo alle esigenze di carattere nazionale. La Federazione svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi agrari, agevolandone e coordinandone le attivita'.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it